

Delibera n° 2190

Estratto del processo verbale della seduta del
20 dicembre 2019

oggetto:

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DELL'ETÀ DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESSO LE STRUTTURE DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianfranco ROSSI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che Legge 47/17 all'art. 2 definisce minore straniero non accompagnato quel "soggetto minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, il quale si trova, per una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano";

Preso atto che anche nel nostro Paese i minori stranieri, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata in Italia con Legge n. 176/1991, che statuisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

Visto inoltre che i soggetti minori di età, con particolare attenzione a quelli stranieri non accompagnati o in stato di abbandono sono tutelati da specifiche norme, tra cui il divieto assoluto di respingimento alla frontiera (art. 3, co. 1 bis L. 47/17) e di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38, D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile art. 403) e di essere affidati ad una famiglia o ad una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice Civile, art. 343);

Dato atto che l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, diventa di fondamentale importanza per garantire ai minori stranieri non accompagnati l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evitare l'adozione di provvedimenti che possono essere gravemente lesivi di tali diritti;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 9.7.2007, prot. 17272/7, avente ad oggetto "identificazione di migranti minorenni" che suggerisce di prestare estrema cautela nei confronti dei migranti minorenni rintracciati in Italia in posizione irregolare e precisa come l'esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assuma particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali, la violazione del principio di non-refoulement, il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti;

Vista la Legge 7 aprile 2017, n. 47 - "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2017) e in particolare l'art. 5 relativo all'identificazione dei MSNA che stabilisce che:

- l'identità di un minore straniero non accompagnato sia accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore, se nominato, ovvero, nelle more, del legale rappresentante della struttura, che esercita i poteri tutelari in assenza del tutore ai sensi dell'art. 3 L. 184/1983, solo dopo che è stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria.
- Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità diplomatico-consolari nei casi in cui questo è indicato e permettendo al minore di partecipare in maniera consapevole alle procedure che lo riguardano.
- Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

- L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o neuro-psichiatrica) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psicofisico del minore.
- Il risultato dell'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere comunicato al minore (in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere), all'esercente la responsabilità genitoriale e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni).
- Qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
- Nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore in quanto non esiste un metodo scientifico (per es. radiografia del polso, esame puberale, ortopantomografia) che consenta l'attribuzione dell'età in maniera certa ma solo con un certo margine di errore.
- Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore straniero non accompagnato è garantita nelle Strutture di accoglienza dedicate.

Visto il DPCM 10 novembre 2016, n. 234 Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016);

Visto il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3 marzo 2016;

Visto il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri servizio Sanità, lavoro e politiche sociali in data 04.06.2019 e da sottoporre alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, prot. n. 17272/7 avente ad oggetto "Identificazione di migranti minorenni";

Dato atto che la procedura oggetto della presente deliberazione è stata concordata con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Trieste;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

di approvare la "Procedura per l'accertamento multidisciplinare dell'età dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) presso le Strutture del SSR della regione Friuli Venezia Giulia" ed i relativi allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGREARIO GENERALE